

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1841

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE CORATO, BUCCIERO, TURINI,  
PONTONE, SQUITIERI, MISSERVILLE e PEDRIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1995**

---

**Istituzione e disciplina del Fondo speciale di solidarietà fra  
gli sportivi (SPORTSOS)**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sport e il movimento sportivo sono incredibilmente cresciuti all'interno della società italiana.

Si è andata progressivamente sviluppando una realtà dello sport più complessa, espressione autonoma della società civile che il vecchio assetto istituzionale non è più in grado di rappresentare e valorizzare.

Questa società del benessere e dello star bene richiede una nuova qualità dello sport, ugualmente correlata al tradizionale *iter* di gestione della varie strutture e servizi coinvolti, ma più specificatamente inerente agli aspetti democratico-partecipativo e culturale-promozionale. Di fatto, la società sportiva già costituisce un modello di organizzazione teso alla cooperazione con diverse istituzioni sociali, se pur in forme giuridicamente non definite.

Basti pensare alle varie iniziative promosse a favore degli anziani, dei portatori di *handicap* (vedi l'ippoterapia) e di cittadini con particolari problematiche di carattere sociale.

Del resto, «la socialità e la solidarietà» restano le fondamentali motivazioni umane, l'oggetto-meta specifico dello sport.

Le attività sportive, infatti, comportano occasioni di relazione interpersonale, di vita comune e di collaborazione, condizione essenziale per lo svolgimento e per il successo delle azioni di gara: lo sport, quindi, come esperienza costruttiva che si ottiene nella elaborazione e nell'applicazione di concreti apporti, redditizi per la comunità, in un'ottica di pedagogia sportiva.

Col presente disegno di legge, in conformità con quanto sopra esposto, si propone l'istituzione di un Fondo speciale di solidarietà fra gli sportivi (SPORTSOS), che ha come scopo fondamentale quello di fornire, senza alcuna finalità di lucro, prestazioni assistenziali agli ex atleti in condizioni eco-

nomiche precarie che hanno apportato un grosso contributo alla storia dello sport italiano.

Possono beneficiare delle prestazioni del fondo coloro che, con età minima di 45 anni, abbiano cessato almeno da cinque anni l'attività agonistica e che, naturalmente, durante la loro carriera siano stati iscritti alle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o alle altre istituzioni di sorveglianza e di tutela ai sensi delle norme in vigore.

Inoltre, in caso di decesso di soggetti aventi diritto a beneficiare dei servizi del Fondo, il presente disegno di legge dispone che siano i familiari a carico del defunto a beneficiarne al 50 per cento.

L'attività del Fondo resta limitata al territorio nazionale, ed è finanziata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI e dalle altre istituzioni sportive controllate e tutelate dallo stesso Comitato, in ragione di una quota di iscrizione di lire 1.000 per iscritto da devolvere annualmente da parte delle suddette federazioni e istituzioni sportive.

Nella suddetta attività, inoltre, è compresa la gestione di complessi immobiliari, da realizzarsi a favore di persone che rientrano tra i beneficiari dei servizi del Fondo stesso.

La presente proposta nasce con l'intento di risolvere la netta scissione tra l'universo dello sport agonistico, che ha il proprio fulcro nel CONI, e l'universo dello sport amatoriale, con maggiore valenza sociale, elemento disgregativo di un omogeneo programma di sviluppo di una sana «cultura dello sport».

Non per ultima, è da considerarsi l'importanza di una più equa ripartizione economica, atta a colmare le evidenti ingiustizie sociali in ambito sportivo; da una parte

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la categoria dei «prescelti», degli ex atleti a cui è data la possibilità di vivere di grosse rendite, e dall'altra la categoria degli ex atleti le cui uniche rendite, nonostante abbiano ugualmente onorato lo sport italiano

con le loro prestazioni, sembrano essere «l'anonimato» ed una «disastrata situazione economica».

Si fida, pertanto, in un convinto e largo sostegno della presente iniziativa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È istituito il Fondo speciale di solidarietà fra gli sportivi (SPORTSOS), ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con la finalità di erogare, senza finalità di lucro, prestazioni assistenziali ad ex atleti, benemeriti dello sport italiano, che si trovino in precarie condizioni economiche.

**Art. 2.**

1. Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo persone che:

*a)* siano state iscritte a federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o ad istituzioni sottoposte alla sorveglianza e tutela di esso, svolgendo un'attività agonistica tale da onorare lo sport italiano;

*b)* abbiano almeno 45 anni di età, ed abbiano cessato l'attività agonistica da almeno cinque anni.

2. In caso di decesso di persona avente diritto alle prestazioni del Fondo, i suoi familiari, che all'epoca del decesso fossero a suo carico e che sarebbero ancora tali se egli fosse in vita, possono beneficiare delle prestazioni suddette nella misura del 50 per cento.

**Art. 3.**

1. Il Fondo:

*a)* eroga vitalizi e contributi a fondo perduto;

*b)* gestisce complessi immobiliari, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. L'attività del Fondo è limitata al territorio nazionale. I limiti, le condizioni e le

modalità delle prestazioni del Fondo sono determinati da un regolamento, adottato dall'Assemblea generale del Fondo.

#### Art. 4.

1. Il Fondo è alimentato da contributi versati dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI, e dalle altre istituzioni sportive di cui all'articolo 2, comma 1. Tali contributi ammontano a lire 1.000 annue per ciascuna persona iscritta o affiliata alle predette federazioni o istituzioni; tale cifra è rivalutata annualmente in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

#### Art. 5.

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice presidente;
- e) il Comitato di Presidenza;
- f) il Direttore generale;
- g) il Collegio dei sindaci.

#### Art. 6.

1. L'Assemblea generale è composta da rappresentanti:

- a) della Giunta esecutiva del CONI;
- b) di ciascuno degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive riconosciute dal CONI, nonché di ciascuna delle istituzioni sportive sulle quali il CONI esercita poteri di sorveglianza e tutela;
- c) della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS).

2. L'Assemblea generale, in convocazione ordinaria:

- a) elegge i membri del Consiglio direttivo e il Presidente, nonché, ogni quattro anni, i membri del Collegio sindacale;

b) approva i bilanci e i rendiconti annuali;

c) svolge le funzioni attribuite dal codice civile all'assemblea delle società per azioni.

3. L'Assemblea generale, in convocazione straordinaria, discute e delibera:

a) sull'adozione e revisione dello statuto, nonché del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3;

b) su questioni la cui iscrizione all'ordine del giorno sia richiesta da un numero qualificato di componenti di essa, o dal Consiglio direttivo;

c) sull'eventuale scioglimento del Fondo.

#### Art. 7.

1. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri, compresi il Presidente e il Vice presidente, eletti dall'Assemblea generale, nonché da un consulente assicurativo designato dalla SPORTASS, che ha diritto di voto consultivo. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di morte, impedimento permanente o dimissioni di uno dei suoi componenti, subentrano i primi dei non eletti, che cessano dalla carica insieme agli altri componenti del Consiglio.

2. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno metà dei componenti, oltre al Presidente.

#### Art. 8.

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente e da due membri del Consiglio direttivo residenti in sede. Esso è nominato dal Consiglio direttivo nel suo seno.

2. Il Comitato di presidenza:

a) esamina gli affari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio, li istruisce e li accompagna col proprio parere;

b) provvede agli impieghi dei fondi, secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo;

c) provvede alla gestione degli affari che sono ad esso deferiti dal Consiglio direttivo.

3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza del Presidente, e di almeno uno dei componenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

4. In caso di morte, impedimento permanente o dimissioni del presidente, le sue funzioni, compresa la partecipazione al Comitato di presidenza, sono svolte dal Vice presidente.

